



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Marianna Galioto	Presidente
dr. Serena Baccolini	Consigliere
dr. Manuela Cortelloni	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 2985/2023**, promossa

DA

Parte_1, con sede legale in 77 High Street, Littelhampton
C.F._1, iscritta al registro delle imprese dell'Inghilterra e del Galles al n. *P.IVA_1*, in persona
dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro – tempore* *Parte_2*
elettivamente domiciliata in Milano, via Cesare Cantù n.1, presso lo studio dell'avv. Daniele
Braccini, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Leonardo Masi e
all'avv. Antonio Modola;

impugnante

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*, in persona dell'amministratore unico e
legale rappresentante *pro – tempore* *Controparte_2* elettivamente domiciliata in Milano, via

Principe Amedeo n. 5, presso lo studio dell'avv. Stefano Ferrero, che la rappresenta e difende come da delega in atti;

impugnata

Avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale

Sulle seguenti conclusioni

Per *Parte_1* .

“- Nel merito: in accoglimento dell’impugnazione proposta da *Parte_1* ,
dichiarare la nullità parziale del lodo impugnato nei limiti e per i motivi dedotti in narrativa;
conseguentemente, decidere la causa nel merito e – in parziale riforma del lodo impugnato –
condannare *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* di
un importo pari al 2% del fair value di Giochi Preziosi S.p.A., calcolato secondo la formula
prevista all’art. 2, lett. (d) del Settlement Agreement dell’1.12.2017, e che si quantifica in €
4.108.000,00, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche all’esito di
liquidazione in via equitativa, ed oltre interessi moratori, o in subordine legali, dal 1.1.2021, o in
subordine dalla data di deposito della domanda di arbitrato, al definitivo saldo;
- in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di procedura, in relazione sia al procedimento
arbitrale che al presente giudizio di impugnazione;
- in via istruttoria: con ogni più ampia riserva, si reitera la richiesta di CTU contabile sui seguenti
quesiti:

“1. Determini il CTU se, nell’ambito di trattative tra operatori qualificati, ai fini della valutazione
di aziende in esercizio venga utilizzato, come parametro di riferimento, l’EBITDA Contabile
oppure l’Adjusted EBITDA;

2. Esaminati i documenti e la corrispondenza intercorsa tra le parti, sub All. E, doc. 76, determini il
CTU se le parti abbiano inteso fare riferimento all’EBITDA Contabile oppure all’Adjusted
EBITDA”.

Per *Controparte_1* .

“Voglia l’ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito così giudicare:

A. in via principale, quanto alla fase rescindente, rigettare integralmente l’avversaria impugnazione, in quanto i due motivi *ex adverso* proposti sono inammissibili e infondati;

B. in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea di annullamento parziale del lodo, quanto alla fase rescissoria:

1. in via istruttoria, respingere la richiesta di CTU contabile formulata dall’attrice;

2. dichiarare che null’altro – oltre a quanto già statuito nel lodo impugnato - è dovuto da [...] *Controparte_1* a *Parte_1* in virtù dell’accordo *inter partes* del 1° dicembre 2017;

3. in subordine, limitare ad Euro 2.076.000 il denegato accoglimento della pretesa avversaria.

C. con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il procedimento arbitrale

Parte_1 (**GFO**) agiva in sede arbitrale, nei confronti di *Controparte_3* [...] azionando residui diritti di credito (pari a circa 6 milioni di euro), in virtù del contratto concluso fra le parti in data 1.12.2017 e denominato “*Settlement Agreement*”.

I fatti che hanno preceduto il giudizio arbitrale sono sostanzialmente pacifici e si possono riassumere come segue:

- a. GFO, *CP_3* e le altre compagini sociali coinvolte sottoscrivevano il citato *settlement agreement*, onde regolare i rapporti fra le parti, stante il mancato perfezionamento di un’operazione di cessione avente ad oggetto un rilevante pacchetto azionario di *CP_3*
- b. tali precedenti trattative avevano visto:
 - quale parte venditrice, *Fingiochi Srl* e *CP_3* entrambe *socie di Giochi Preziosi Spa* (la *holding* del Gruppo Preziosi);

- quale *parte acquirente*, tra le altre Società, *GFO* - che fa parte del Gruppo *CP_4* [...] e che è socia operativa del Gruppo, svolgendo, direttamente o indirettamente, le attività di *advisory* legale, finanziaria, fiscale, di *due diligence*, ecc...;
- c. a metà del mese di novembre dell'anno 2016, la parte acquirente individuava, quale finanziatore, "*VTB Capital Bank Ltd*" (il *Branch* inglese dell'omonima banca russa) e le parti addivenivano alla sottoscrizione del *term sheet* con il quale si indicavano i punti essenziali dell'operazione.
- d. Successivamente, veniva sottoscritto:
 - (i) lo "*share purchase agreement*", in data 25.8.2017, per il prezzo di 90 milioni di euro;
 - (ii) un ulteriore "*share purchase agreement*", avente ad oggetto la cessione di un pacchetto di azioni privilegiate emesse da *CP_5* per ulteriori euro 43,5 milioni;
 - (iii) i nuovi patti parasociali che avrebbero regolato l'operatività di GP.
- e. Nel mese di ottobre dell'anno 2017, il finanziatore VTB, rimeditando la propria iniziale disponibilità, chiedeva la modifica delle modalità di pagamento del prezzo di cessione del pacchetto azionario; le strette tempistiche non rendevano possibile l'erogazione del finanziamento e il rispetto dei termini originari dell'accordo.
- f. In conseguenza di ciò, le parti perfezionavano *due distinti accordi transattivi*, in data 1.12.2017:
 - f.1.) il primo, in base al quale la parte venditrice si impegnava a non concludere accordi aventi ad oggetto la cessione delle azioni in favori di terzi, nella prospettiva di continuare le trattative e concludere un nuovo accordo entro il 30.4.2018;
 - f.2.) il secondo – "*il settlement agreement*" e che è l'unico accordo azionato in sede arbitrale – in base al quale si disciplinava l'ipotesi in cui, fra le parti, si sarebbe conclusa solo l'operazione finanziaria, sfumando invece quella prevista dal citato *share purchase agreement*.
- g. Nel mese di febbraio 2018, *Controparte_2* comunicava l'avvenuta erogazione da parte di VTB e in favore di *Parte_3* (una società lussemburghese riferibile al medesimo) di un finanziamento per euro 110 milioni complessivi.
- h. Avveniva, dunque, il pagamento di euro 1.500.000,00, quale *prima tranche* del *settlement Agreement*.

i. Successivamente, GFO adiva la sede arbitrale onde fare valere i diritti di credito residui sulla base del “*settlement agreement*” e, in particolare, quanto *previsto all’art. 2 dell’accordo*, ove – così come indicato dal Collegio arbitrale a pg. 16 – era, tra l’altro, previsto il pagamento di:

“[...] **b)** un importo pari alla differenza fra euro 2.000.000,00 e l’eventuale importo corrisposto da VTB a ^{Contr} a titolo di “*finder fee*” o commissione di consulenza in relazione alle operazioni menzionate, comunque non superiore ad euro 1.000.000,00, con l’ulteriore precisazione che ove l’importo pagato da CP_3 a GFO ai sensi del punto b) fosse stato inferiore ad euro 900.000,00, CP_3 avrebbe dovuto pagare l’ulteriore importo di euro 100.000,00 allo studio Legale Lovells di Milano;

c) nell’ipotesi in cui CP_3 Fingiochi e Controparte_6 avessero completato la vendita della partecipazione di controllo in Giochi Preziosi (l’Exit) entro il 31 dicembre 2020, GFO, a sua discrezione, avrebbe avuto diritto a ricevere, alternativamente, (i) il pagamento – da parte di CP_3 – di un importo pari al prezzo per azione pagato a CP_3 Fincgiochi e [...] Controparte_6 per la vendita delle azioni di Giochi Preziosi moltiplicato per il numero di azioni rappresentanti il 2% del capitale sociale di Giochi Preziosi; oppure (ii) azioni rappresentanti il 2% del capitale sociale di Giochi Preziosi al prezzo di euro 1;

(d) invece, nell’ipotesi di mancato perfezionamento dell’Exit entro il 31 dicembre 2020, GFO, a sua discrezione, avrebbe avuto diritto per chiedere, alternativamente: (i) un importo pari al 2% del fair market value di Giochi Preziosi (calcolato con apposita formula) oppure (ii) azioni rappresentanti il 2% del capitale sociale emesso da ^{Con} al prezzo di 1 euro [...]”.

Su tale base, GFO, in sede arbitrale, chiedeva il pagamento di quanto previsto all’art. 2) sub lettera b) e pari ad euro 2.000.000,00 e di quanto pattuito sub lettera d) e quantificato in euro 4.108.000,000.

l. Costituendosi nel procedimento arbitrale, CP_3 eccepiva:

- in via principale:

- (i) la nullità dell’accordo per difetto genetico della causa tipica, mancando la *res litigiosa* (artt. 1325, 1418 c.c.), così che il contratto in esame non poteva qualificarsi quale “contratto di transazione”;

- (ii) *la nullità dell'accordo per violazione di norme imperative* (artt. 1418, 1343 c.c.), in quanto GFO avrebbe svolto, in violazione dell'art. 128 *sexies* TUB, sul territorio italiano, attività di consulenza in favore di due società italiane (*CP_3* e Fingiochi srl) quale “*mediatore creditizio*”, senza esserne autorizzata (richiamando, sul punto, l'art. 128 *sexies* TUB e, dunque, l'obbligo di iscrizione nell'apposito Albo dei mediatori Creditizi per l'esercizio professionale nei confronti del pubblico);
- (iii) *l'annullabilità dell'accordo per la temerarietà dei compensi chiesti da GFO ex art. 1971 c.c.* (a mente del quale: “*Se una delle parti era consapevole della temerarietà della sua pretesa, l'altra può chiedere l'annullamento della transazione*”);
- (iv) ovvero per il fatto che la sottoscrizione di tale accordo era stato un mezzo illegittimo per ottenere compensi non dovuti (*ex art. 1438 o art. 1427 c.c.*);
- (v) *per dolo o per difetto della condizione presupposta*, in quanto l'accordo veniva sottoscritto sulla base di presupposti non verificatisi;
- *in via di ulteriore subordine*, instava per il risarcimento del danno (*ex artt. 1440, 1337, 1338 e 2043 c.c.*), in conseguenza delle condotte illecite poste in essere da GFO, poichè avrebbe sfruttato, a proprio vantaggio, la difficile condizione economica in cui versava [...] *CP_2*

m. Il lodo arbitrale depositato il 27.6.2023 così disponeva:

“- accoglie parzialmente la domanda di *Parte_1* [...], fissando l'importo complessivamente dovuto da *Controparte_1* [...] a *Parte_1* in euro 1.000.000,00, oltre interessi legali al tasso previsto all'art. 1284, iv e v comma c.c., a partire dalla data della domanda di arbitrato (29 dicembre 2021), sino al soddisfo;

- respinge le domande e le eccezioni di *Controparte_1*

Il Collegio Arbitrale dichiara assorbita ogni altra questione”.

L'iter motivazionale della decisione arbitrale può riassumersi come segue.

- (i) Innanzi tutto, *veniva respinta l'eccezione di nullità della transazione per difetto di causa*, in quanto – tenuto conto del testo dell'accordo contrattuale, oltre che dell'evolversi dell'intera vicenda, della corrispondenza prodotta in giudizio e degli altri accordi conclusi nel tempo

dalle stesse parti – si riteneva che la finalità dell’accordo impugnato fosse proprio quella di prevenire controversie e contestazioni fra le medesime.

(ii) Ancora, veniva respinta l’eccezione di nullità della transazione per violazione dell’art. 128 sexies TUB, avendo GFO svolto il ruolo di *advisory* in favore di CP_3 (e non già quello di “mediatore creditizio”); inoltre, ritenendosi non integrato il presupposto “dell’esercizio abituale nei confronti del pubblico” di tale attività.

(iii) – (iv) Venivano respinte le eccezioni di annullabilità dell’accordo per avere MFO preteso compensi non dovuti nella consapevole necessità del bisogno di liquidità di Giochi Preziosi Spa, in quanto “tale dedotto condizionamento” non era “sostenuto da evidenze e mezzi istruttori idonei a comprovarne la sussistenza all’atto di sottoscrizione dell’Agreement” (così, pg. 39 lodo).

(v) Ulteriormente, veniva respinta la domanda di annullamento per difetto della condizione presupposta (indicata nella convinzione di Controparte_2 di firmare l’Agreement sul presupposto che GFO ottenesse il citato finanziamento), non essendosi acquisita adeguata “evidenza” in tale senso (così, pg. 40 lodo).

(vi) Al punto 9.11, il Collegio arbitrale rilevava d’ufficio una causa di nullità diversa da quelle dedotte da CP_3

Il Collegio, in particolare, riteneva che le clausole sub art.2 lett. c) e d) dell’accordo citato, “anche alla luce della formulazione letterale”, non hanno “alcuna connessione sostanziale ed economica con l’Agreement e la natura dello stesso”, collocandosi al di fuori delle “discussioni pregresse” e delle “intese raggiunte dalle Parti nel dicembre del 2017”, ricollegandosi la “causa dei pagamenti” ivi previsti “a un’ipotesi di exit del Gruppo Preziosi dal controllo di Giochi Preziosi”.

Il Collegio, quindi, riteneva che tali pattuizioni non fossero da ricondursi “alla transazione sul passato” e, inoltre, che le stesse fossero non comprensibili, non meritevoli di tutela e, peraltro, “incomplete e prive di alcuni elementi essenziali”.

Esse – si evidenziava - erano relative “all’adempimento di obbligazioni future correlate a questo nuovo eventuale e futuro disegno imprenditoriale” ed erano nulle ex artt. 1325 e 1419 cod. civ. per carenza di causa, non ravvisandosi una ragione economica che potesse giustificarle.

Quindi, quanto alle domande proposte da GFO:

- in relazione *all'art. 2) lett.b)*, il Collegio arbitrale riteneva che l'importo massimo dovuto fosse pari ad euro 1 Milione, come ivi previsto e per quanto confermato dalla stessa condotta di GFO, avendo emesso fattura per complessivi euro 2.500.000 (di cui euro 1.500.000 già pagati da CP_2 e dalla richiesta di pagamento di GFO del 23.3.2021 ove si faceva riferimento a tale importo.
- In relazione *all'art. 2 lett. d)*, il Collegio arbitrale – come già detto - riteneva che tale previsione non fosse meritevole di tutela ed avesse ad oggetto uno scenario futuro e svincolato dal resto dell'accordo transattivo, in quanto guardava alla futura e possibile acquisizione (o non acquisizione) di una parte del pacchetto azionario di GP da parte di GFO.

Di conseguenza, con la decisione impugnata, veniva dichiarata la nullità (artt. 1325, 1418 c.c.) della previsione *sub d)* e di quella *sub c)*.

Conclusivamente, veniva accolta *la sola domanda proposta ex art. 2 lett b)*, nei limiti di euro 1 Milione, oltre interessi maggiorati *ex art. 1284, commi 4 e 5, c.c.*

2) Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale

GFO ha impugnato il lodo arbitrale, per i motivi così rubricati:

I^ motivo: *“Nullità parziale del lodo, nella parte impugnata, ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. per mancata osservanza del principio del contraddittorio”;*

II^ motivo: *“Nullità parziale del lodo, nella parte impugnata, ex art. 829, comma 1, n.5 c.p.c. in relazione all'art. 823, comma 2, n.3) c.p.c. per gravi carenze ed incoerenze motivazionali”;*

III^ motivo: *“Sulle conseguenze giuridiche dell'accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da GFO: riproposizione della domanda di condanna di CP_3 degli importi di cui all'art. 2 lett.d) del settlement agreement”.*

Controparte_1 si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

Celebrata la prima udienza in data 27 marzo 2024 e assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- I. Con il **primo motivo**, l'impugnante lamenta la **violazione dell'art. 829, comma 1, n.9) c.p.c.** e, in particolare, il fatto che il Collegio Arbitrale abbia rilevato d'ufficio una questione di nullità del contratto (in relazione alla citata clausola n. 2, lettere b e c) e che abbia deciso la controversia *senza integrare il contraddittorio* fra le parti in ordine a tale specifico profilo.

Sul punto, l'impugnante richiama la pronuncia resa da Cass. Civ., 27 settembre 2018, n. 23325 e che ha affermato il seguente principio di diritto: *“E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti”*.

Inoltre, il medesimo impugnante rileva di non essere stato messo in grado di contraddire in ordine a tale specifica questione e che, in ogni caso, le parti non abbiano mai manifestato alcuna incertezza in ordine alla validità di tali pattuizioni.

Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura, così come proposta sia non fondata, per le seguenti principali ragioni.

Innanzitutto, si richiama il principio di diritto affermato da SS.UU. Civili, con sentenza n. 20935 del 20 settembre 2009 e dal quale non vi è motivo di discostarsi, ove si è così evidenziato:

*“È convincimento di queste sezioni unite [...] che [...] la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) **di questioni di puro diritto** non sembra seriamente ipotizzabile [...] la consumazione di altro vizio "processuale" diverso **dall'error iuris in iudicando** (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo) [...].*

*Di conseguenza, saranno **le sole questioni di fatto ovvero miste, di fatto e di diritto**, a legittimare la parte soccombente [...] a dolersi del decisum sostenendo che la violazione di quel dovere di*

indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove (o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini)”.

Nel caso in esame, si ritiene che il rilievo officioso del Collegio Arbitrale sia stato di “puro diritto”, essendosi ravvisata – sulla base delle *stesse circostanze di fatto* e dei *medesimi documenti* allegati e prodotti dalle parti – la citata nullità di dette clausole contrattuali, per le ragioni già ampiamente indicate.

Di conseguenza, il lodo sarebbe astrattamente impugnabile per la sola violazione delle “regole di diritto”, *ex art. 829, comma 3°, c.p.c.* ed in base al quale *“L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.*

Si tratta di previsione che non risulta contenuta nella clausola compromissoria presente nel contratto fra le parti (né, in ogni caso, dalla “legge”).

Tale principio appare confermato, più di recente, da Cass. Civ., 4.12.2024, n. 31027 (che ha respinto il ricorso proposto avverso C.A. Venezia nella parte in cui aveva ritenuto non fondata l’impugnazione del lodo arbitrale, per la dedotta violazione dell’art. 829, n.9), c.p.c.) – laddove ha così motivato:

“[...] 2.1. Il motivo è infondato. La nullità del lodo per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa ricorre quando la decisione sia stata fondata dagli arbitri su una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti (Cass. Sez. 1, n. 23325 del 27/09/2018): il n. 9 del primo comma dell’art. 829 cod. proc. civ. costituisce, infatti, diretta applicazione del principio di necessità del contraddittorio, esplicitamente sancito, dopo il 2009, dal comma secondo dell’art. 101 cod. proc. civ., secondo cui il Giudice che ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, la cosiddetta «terza via», è tenuto ad assicurare alle parti la possibilità di formulare osservazioni e articolare difese sulla questione rilevata.

Questa Corte, delineando i confini del principio suesposto, ha chiarito che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio riguarda *le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto*, che *richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese* (Cass. Sez. 2, n. 1617 del 19/01/2022; Sez. 3, n. 822 del 09/01/2024): *la previsione,*

*pertanto, non investe l'ambito della valutazione degli elementi di fatto raccolti, della loro correlazione, della ricostruzione della vicenda controversa e della articolazione logica e giuridica della motivazione, perché tutte attività proprie della decisione.”.*¹

Tenuto conto dei principi generali innanzi ricordati e ritenuto che – nel caso in esame – il rilievo officioso già indicato si è risolto in una *diversa valutazione giuridica* dello stesso documento contrattuale azionato dalle parti – documento avverso al quale, peraltro, l'odierna impugnata aveva già sollevato altri profili di nullità - la censura in esame viene respinta, in quanto infondata.

II. Con il **secondo motivo**, il lodo arbitrale viene impugnato per gravi carenze e incoerenze motivazionali, deducendosi **la “violazione degli artt. 829, comma 1, n.5) in relazione all’art. 823, comma 2, n.3) c.p.c.”** [rectius: n.5) “l’esposizione sommaria dei motivi”].

In particolare, l’impugnante si duole della *manifesta illogicità, insufficienza e incoerenza strutturale della motivazione* adottata dal Collegio arbitrale – in ordine alla ritenuta nullità di dette clausole contrattuali – in quanto questione mai sollevata dalle parti; inoltre, per non avere rilevato che la c.d. “transazione mista” possa avere ad oggetto anche questioni diverse da quelle controverse; infine, per non avere tenuto conto che la clausola di cui all’art. 2 lett. “c)” non era stata azionata in giudizio.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza non sia meritevole di accoglimento.

E’ costante l’orientamento interpretativo in base al quale:

¹ Nello stesso senso, si richiama Cass. Civ., n. 822 del 9 gennaio 2024, ove si è ribadito quanto segue:

“L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, stabilito dall’art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono *non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese*”.

(In applicazione del principio, la S.C. ha negato la nullità della sentenza impugnata che, rilevando d’ufficio il caso fortuito, non aveva concesso termine a difesa ex art. 101 c.p.c., posto che non si trattava di una nuova questione di fatto, ma di una diversa ricostruzione della vicenda con parziale riqualificazione dei medesimi fatti).

“Il vizio di motivazione del lodo arbitrale può rilevare come ipotesi di nullità del lodo stesso nella sola ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto, o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter logico del ragionamento seguito dagli arbitri, e di individuare la "ratio" della decisione adottata” (così, Cass. Civ., 27 gennaio 2015, n. 1498. In termini, Cass. Civ., 9 gennaio 2008, n. 175 e Cass. Civ. 20 marzo 2003, n. 4078).

La prospettazione dell'appellante, così come riassunta, non evidenzia la “mancanza” della motivazione ovvero la sua “grave carenza”, tanto da non consentire di comprendere il percorso logico – giuridico seguito ai fini della decisione.

La motivazione del lodo è, invero, chiara e comprensibile, nei termini già evidenziati al paragrafo n.1), in ordine al punto oggetto della presente controversia.

Quindi, l'impugnazione si risolve in un'inammissibile critica alla valutazione giuridica – data dagli arbitri nei termini già esposti – a tali clausole contrattuali – quale critica che, di per sé ed in quanto volta a un rinnovato esame di merito della questione proposta, esula dal sindacato del presente giudizio ex art. 829 c.p.c.

III. Con il **terzo motivo**, GFO, sul presupposto dell'accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, insiste per la condanna di **CP_3** al pagamento di quanto già domandato in sede arbitrale e non accolto.

Le superiori considerazioni già svolte e il rigetto dei precedenti motivi di impugnazione comportano, per l'effetto, l'assorbimento dell'ulteriore censura in esame.

IV. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente profusa (che esclude la fase istruttoria).

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1° *quater*, d.p.r. 115/2002, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di **Parte_1**, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda o eccezione, così dispone:

- respinge l'impugnazione proposta da *Parte_1* nei confronti di [...] *Controparte_1* e, per l'effetto, conferma il lodo arbitrale sottoscritto e depositato in data 26-27.06.2023 dalla Camera Arbitrale di Milano;
- condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di *Controparte_1* [...] delle spese di lite che liquida in euro 31.283,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1° *quater*, d.p.r. 115/2002, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di *Parte_1*, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quanto versato per l'impugnazione.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Manuela Cortelloni

Marianna Galioto